



COMUNE DI TORRI DEL BENACO

Provincia di Verona

ORDINANZA N. 121 DEL 28/06/2024

Settore proponente: Settore Vigilanza e Territorio

OGGETTO: ORDINANZA DI DIVIETO DI UTILIZZO DELL'ACQUA DELLA RETE IDRICA A SCOPI POTABILI O ALIMENTARI

Il Sindaco

DATO ATTO che già a partire dal 27 giugno 2024 sono stati segnalati numerosi casi di persone affette da sintomi gastrointestinali tra la popolazione residente, segnalazioni proseguite anche oggi;

che non risulta ancora definito il nesso causale che ne ha originato la diffusione;

che il Comune si è prontamente attivato già nella giornata di ieri per chiedere l'intervento delle Autorità di competenza, Azienda ULSS 9 Scaligera competente per la prevenzione e Azienda Gardesana Servizi S.p.A. nella veste di gestore del Servizio idrico e fognario di questo Comune, al fine di effettuare le verifiche e procedere con eventuali campionamenti delle acque, qualora il problema fosse originato proprio dall'utilizzo dell'acqua, pur non avendo ancora evidenza scientifica;

che non risultano ancora pervenuti dati circa gli esiti dei controlli effettuati;

VISTA la nota prot. n. 109271 del 28 giugno 2024, acquisita agli atti di questo Ente con prot. n. 13349 e pari data, con cui il Dipartimento di Prevenzione UOC/Servizio di Igiene Alimenti e Nutrizione dell'Azienda ULSS9 Scaligera, su richiesta del Sindaco, ha proposto al Comune di procedere in via cautelare all'emissione di un provvedimento di divieto di utilizzo dell'acqua della rete idrica a scopi potabili o alimentari;

CONSIDERATA l'urgenza di provvedere in merito al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che possono minacciare l'incolumità dei cittadini, che il fatto sopraindicato potrebbe rappresentare.

VISTO l'art 50 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali, adottato con D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000 relativo alle competenze ed ai poteri del Sindaco quale Autorità Locale;

ORDINA

Il divieto di utilizzo dell'acqua della rete idrica a scopi potabili o alimentari dal pubblico acquedotto su tutto il territorio comunale sino a diverse indicazioni in merito,

AVVERTE

Che il Comune di Torri del Benaco rimarrà estraneo ad ogni e qualsiasi evento e/o responsabilità anche a seguito della mancata osservanza della presente ordinanza.

INFORMA

1. Che avverso la presente ordinanza è possibile esperire, alternativamente, i seguenti rimedi:



COMUNE DI TORRI DEL BENACO

Provincia di Verona

- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) del Veneto nel termine di 60 giorni, decorrenti dalla data di notificazione, comunicazione o piena conoscenza della presente, ai sensi degli artt. 29 e 41 D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, recante "Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo";
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, decorrenti dalla data di notificazione, comunicazione o piena conoscenza della presente, ai sensi dell'art. 8 e ss. D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199, recante "Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi".

2. Che gli atti relativi al presente procedimento sono depositati, ai fini dell'esercizio del diritto di accesso ex artt. 22 e ss. L. 7 agosto 1990, n. 241, presso l'Ufficio di Polizia Locale del Comune di Torri del Benaco.

La presente Ordinanza sarà trasmessa al Prefetto di Verona, all'Azienda ULSS 9 Scaligera, all'Azienda Gardesana Servizi S.p.A., ai Carabinieri di Torri del Benaco, all'ARPAV e affissa, per la sua esecuzione e pubblicità, all'Albo Pretorio online del Comune di Torri del Benaco e divulgata tramite sito internet del Comune stesso.

Il Sindaco

STEFANO NICOTRA / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente

(artt. 20-21-24 D.Lgs 7/3/2005 n. 82 e s.m.i.)